

BGer 4A_77/2021 vom 16. Februar 2023

Bundesgericht, 2023-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_77_2021

FR: TF 4A_77/2021 du 16 février 2023

IT: TF 4A_77/2021 del 16 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF , atteso che il valore di euro 1'000'000 stabilito dal Pretore è stato pacificamente ripreso dalla Corte di appello. Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2; 135 II 384 consid. 2.2.1). Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate (DTF 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 138 III 620).

In virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii).

Se la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Ciò perché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure contro tutte le motivazioni dell'autorità inferiore (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii).

E. 3.1

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. , art. 53 cpv. 1 CPC) richiede che prima della propria decisione l'autorità senta effettivamente la parte ed esamini e consideri i suoi argomenti (DTF 134 I 83 consid. 4.1). Esso si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti a essere interpellate su questioni giuridiche viene solo riconosciuto in maniera ristretta, se l'autorità in questione intende fondarsi su norme legali la cui presa in linea di conto non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti, se la situazione giuridica è cambiata o se sussiste un potere di apprezzamento particolarmente esteso (DTF 145 I 167 consid. 4.1). Riferendosi in particolare all'accertamento del diritto straniero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il diritto di essere sentito va rispettato per evitare che le parti siano prese alla sprovvista dall'applicazione del diritto estero e concede loro la facoltà di determinarsi sulle prove che hanno fornito sul suo contenuto o sulle perizie richieste dal giudice a tal proposito (DTF 124 I 49 consid. 3).

La giurisprudenza ha dedotto da tale garanzia costituzionale pure il diritto a ottenere una decisione motivata. Il destinatario della decisione deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti (DTF 146 II 335 consid. 5.1, con rinvii; 146 IV 185 consid. 6.6; 142 II 154 consid. 4.2, con rinvii).

E. 3.2

La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita in più punti del ricorso sia perché ritiene la sentenza cantonale insufficientemente motivata sia perché la Corte cantonale non le ha sottoposto il diritto straniero che ha applicato o che avrebbe dovuto applicare. Entrambe le doglianze si rivelano infondate. Da un lato, la ricorrente pare erroneamente ritenere, lamentando ad esempio una mancata spiegazione della genesi dell'asserito distinguo fra un utilizzo diretto o indiretto del suo sito, che il Tribunale d'appello debba illustrare estensivamente ogni aspetto della motivazione della sua sentenza, mentre basta invece, come avvenuto nella fattispecie, che risultino le ragioni che hanno portato alla decisione attaccata. Dall'altro, distorce la giurisprudenza di questo tribunale, indicando che la Corte cantonale avrebbe dovuto sottoporle per osservazioni, prima di integrarla nella propria sentenza, l'applicazione del diritto estero. Essa non può nemmeno essere stata sorpresa dal contenuto della sentenza impugnata, atteso che questa ha sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado. Sapere se ciò è avvenuto correttamente esula dalla garanzia costituzionale invocata.

E. 4.1

Con riferimento alla richiesta di accertare la violazione di un contratto in vigore fra le parti, la Corte cantonale ha rimproverato all'attrice di travisare la sentenza di primo grado quando afferma che il Pretore ha respinto "senza esame della legge applicabile" l'esistenza di un rapporto contrattuale. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che nella fattispecie sussistono elementi sufficienti per consentire di superare il tema della *lex causae* (irlandese, inglese o svizzera), venendo a mancare per tutti gli ordinamenti che potrebbero entrare in considerazione una qualsiasi relazione contrattuale, ciò perché non vi sarebbe alcuna interconnessione fra i server delle parti, le convenute facendo capo ai servizi di una società terza (E._____ Ltd), e perché manca una volontà delle parti di vincolarsi nei termini

previsti dalle condizioni di utilizzo. L'attrice, non avendo spiegato nel suo appello perché ciò sarebbe errato, avrebbe quindi motivato in modo insufficiente il rimedio di diritto cantonale. A titolo abbondanziale ha poi confermato la sostanziale correttezza di quanto esposto nel giudizio di primo grado.

E. 4.2

La ricorrente contesta che l'agenzia di viaggi non usi il suo sito e lamenta che la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 16 LDIP e 96 lett. a LTF, per non aver accertato e applicato la *lex causae*. Afferma che in base agli art. 116 o 117 LDIP questa non sarebbe il diritto svizzero, ma quello inglese o irlandese, a dipendenza della considerazione della *professio iuris* contenuta nelle condizioni d'uso del suo sito.

E. 4.3

In virtù dell' art. 96 lett. a LTF con un ricorso in materia civile il ricorrente può far valere che non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero. Tale censura entra unicamente in linea di conto se la LDIP richiama un diritto estero. Ciò avviene se la menzionata legge contiene una norma che si riferisce al problema giuridico per cui viene cercata una soluzione. In altre parole occorre che questo rientri nel campo di applicazione di una sua norma ("Verweisungsbegriff"; v. su tale nozione IVO SCHWANDER, *Einführung in das internationale Privatrecht*, vol. I, 3a ed. 2000, n. 127). Tale esame va effettuato in base alla *lex fori* (cfr. con riferimento all' art. 129 LDIP la DTF 131 III 153 consid. 6.3). Il campo di applicazione degli art. 116 e 117 LDIP, di cui è lamentata la mancata applicazione, attiene ai contratti.

In concreto la ricorrente incentra il suo ricorso sulla questione a sapere se l'agenzia di viaggi utilizzi il suo sito, che ritiene essere il "punto centrale e iniziale della vertenza", affermando segnatamente che la sentenza impugnata darebbe atto di un uso indiretto, ma non contesta di non essersi confrontata nell'appello con l'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui entrambe le parti non avevano alcuna volontà di vincolarsi e che ha portato il Pretore a ritenere, anche per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta un'interconnessione, "superato" il tema della *lex causae* applicabile, perché non si è in presenza di una relazione contrattuale. La ricorrente omette pertanto di censurare uno dei motivi indipendenti, che hanno portato ad escludere l'applicazione degli art. 116 e 117 LDIP nella fattispecie, ma si limita in sostanza ad inammissibilmente riproporre le posizioni giuridiche precedentemente assunte. A titolo abbondanziale giova rilevare che l'assenza di una tale volontà non viene peraltro nemmeno contestata nel presente ricorso con delle censure che soddisfano le esigenze di motivazione previste dalla LTF. Ne segue che non occorre esaminare ulteriormente quanto esposto nel ricorso con riferimento alla richiesta di accertare la violazione di un contratto asseritamente in vigore.

E. 5

Per quanto concerne il mancato riconoscimento di una violazione della direttiva europea 96/9/CE, la Corte cantonale ha dapprima rimproverato all'attrice di avere proposto nell'appello nuove argomentazioni. Essa ha poi ritenuto la critica infondata "nella sostanza", segnatamente perché è stato appurato che le ricerche sono state effettuate dalla E. _____ Ltd, che le trasmetteva alla B. _____ SA. A titolo abbondanziale ha infine aggiunto che anche qualora fosse stata quest'ultima a procedere al recupero dei dati, tale fatto non appare di per sé superare in maniera inammissibile i limiti posti dalla direttiva, la quale pare piuttosto essere stata invocata abusivamente dall'attrice allo scopo di garantirsi una fetta

maggiore del mercato dei prodotti ancillari ai voli.

La ricorrente contesta di essersi prevalsa di fatti nuovi e lamenta che a torto la Corte di appello non aveva esaminato le sue censure, violando così il suo diritto di essere sentita. Questa lamentela si rivela manifestamente infondata poiché - come risulta dal predetto riassunto e contrariamente a quanto affermato nel ricorso - la Corte cantonale, dopo aver rilevato l'irricevibilità delle critiche contenute nell'appello, le ha nondimeno trattate.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). La somma depositata dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale sarà liberata a favore delle opponenti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.